



Leg. Ric. (Gazz. Uff. 8.5.1968) Legge 12.2.1992 n. 157, art. 34.5
Fondata il 28 marzo 1958

STATUTO

24122 BERGAMO - Via Baschenis, 11/c
Tel. 035 243 825 - anuu@anuu.org - www.anuu.org



Leg. Ric. (Gazz. Uff. 8.5.1968) Legge 12.2.1992 n. 157, art. 34.5
Fondata il 28 marzo 1958

STATUTO

Approvato in seduta straordinaria dalla 62ª Assemblée Nazionale,
tenutasi in videoconferenza il 26 giugno 2021

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - ADESIONI

Art. 1 *Costituzione, sede e adesioni*

1.1 - È stata costituita con sede in Bergamo il 28 marzo 1958 una libera Associazione nazionale con personalità giuridica di diritto privato, assolutamente apartitica, denominata: "ANUU Migratoristi - Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale" (Gazz. Uff. 8/5/1968 e art. 34.5 Legge 12/2/1992, n. 157), in forma abbreviata ANUUMigratoristi. La Sede dell'Associazione è fissata in Bergamo, fatta salva diversa determinazione degli Organi preposti.

1.2 - L'ANUUMigratoristi può aderire alle associazioni venatorie europee ed internazionali e, in particolare, al Consiglio Internazionale della Caccia e della Salvaguardia della Fauna (CIC), alla Federazione delle Associazioni di Caccia e Conservazione dell'UE (FACE) e alla Associazione Europea Cacce Tradizionali (AECT).

1.3 - L'ANUUMigratoristi, con deliberazione del Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, può stipulare i protocolli d'intesa o patti associativi con altre Associazioni ed organizzazioni. I protocolli e i patti determinano condizioni, tipo e modalità dei suddetti rapporti.

1.4 - L'ANUUMigratoristi, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo, può approvare progetti di fusione, di accorpamento e di unione con altre Associazioni.

1.5 - L'ANUUMigratoristi può convenzionarsi con la Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) e con la Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC).

L'ANUUMigratoristi, infine, collabora con le organizzazioni, anche europee, per l'organizzazione delle gare cinofile e per le manifestazioni fieristiche in genere.

1.6 - All'ANUUMigratoristi possono aderire, a vario titolo e previa valutazione del Consiglio Nazionale, Associazioni che svolgono e abbiano finalità coerenti a quelle di cui al presente Statuto e sempreché i loro statuti siano conformi ai principi propri di cui all'art. 3 D.Lgs. 4/12/97 n. 460.

TITOLO II

FINALITÀ - ATTIVITÀ - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 2 **Finalità e attività**

2.1 - L'ANUUMigratoristi opera senza fini di lucro per le seguenti finalità:

- a) riqualificare, tutelare e promuovere gli importanti aspetti culturali e gestionali connessi all'attività venatoria, in ogni sua forma consentita, come la più antica espressione dell'uomo e come uno degli elementi portanti della cultura rurale nel suo complesso;
- b) garantire una gestione corretta e scientifica dell'attività venatoria, nel rispetto di tutte le forme di caccia e di tutte le tradizioni cinegetiche del nostro Paese, attraverso un prelievo razionale delle risorse faunistiche, rigorosi piani di utilizzo sostenibile e accurata gestione del territorio ai fini del suo miglioramento ambientale in stretta collaborazione operativa con il mondo agricolo.

2.2 - Per il raggiungimento di tali finalità, l'ANUUMigratoristi può svolgere, in particolare, le seguenti attività:

- a) la conservazione di varietà di ambienti naturali con particolare riferimento alla tutela di specifici biotopi, la promozione della realizzazione di opere per la valorizzazione degli ambienti naturali, per la loro salvaguardia anche attraverso l'acquisto o l'affittanza di territori atti alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica;
- b) il raggiungimento della migliore disciplina e sorveglianza della caccia mediante norme che, nel rispetto delle tradizioni venatorie del Paese, colgano tutte le opportunità previste a livello europeo e reprimano ogni abuso e ogni forma di bracconaggio a scapito del patrimonio faunistico e della corretta immagine del cacciatore;
- c) la tutela, in genere, degli interessi morali e materiali sia collettivi che individuali dei propri associati aventi attinenza a tutte le forme di caccia consentite e alle attività collaterali nel rigoroso rispetto degli accordi internazionali, con particolare riferimento a quelli sugli uccelli migratori;
- d) l'attuazione, di conseguenza, di ogni azione e attività intese al conseguimento degli scopi predetti;

- e) la promozione e lo sviluppo di ogni iniziativa tendente al rispetto della caccia nell'ambito di un programmato, controllato e coordinato prelievo intimamente legato a un qualificato indirizzo scientifico con opportuni studi in materia, non disgiunto da un costante legame operativo con il mondo agricolo e tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;
- f) la realizzazione di ogni più opportuno programma per la tutela delle acque e per l'attività sportiva piscatoria nell'ambito delle attuali disposizioni normative in materia;
- g) la promozione di manifestazioni sportive con particolare riferimento al tiro a volo, alla cinofilia e alla attività sportiva piscatoria nell'ambito degli indirizzi agonistici attualmente operativi in campo nazionale ed europeo;
- h) lo svolgimento di ogni azione attinente all'attività del "tempo libero" che riguardi la conservazione dell'ambiente naturale con particolare riferimento alla tutela del territorio, dell'acqua e dell'aria valorizzando iniziative e interventi atti allo scopo nei vari settori operativi;
- i) il favorire ogni più attenta azione di vigilanza ambientale, di concerto con le pubbliche istituzioni preposte, da parte dei propri associati nominati Guardie Giurate volontarie a tutela dell'ambiente con particolare riferimento al territorio, alle acque interne e marittime e all'aria e, comunque, contro ogni danno che possa derivare alla fauna intesa nella sua più ampia accezione anche nell'ambito delle direttive della Unione Europea e delle convenzioni e accordi internazionali, con particolari corsi di natura formativa e informativa;
- j) l'espletamento, infine, tramite le guardie giurate volontarie di cui alla lettera i) dell'attività di vigilanza venatoria, di antincendio, di guardiapesca nelle acque interne e/o marittime, di raccolta dei funghi epigei, dei tartufi e di ogni altro intervento nello specifico settore a tutela della fauna e della flora;
- k) lo sviluppo di ogni forma di volontariato ambientale e per la protezione civile nelle sue varie manifestazioni sul territorio nell'ambito delle leggi e dei regolamenti vigenti posti a tutela dell'ambiente, delle acque e della fauna tenuto conto delle normative vigenti in materia;
- l) l'attività formativa per quanti operano, a vario livello, negli specifici settori previsti dal presente Statuto anche tramite corsi di formazione

professionale organizzati e gestiti in modo diretto e indiretto con la partecipazione pubblica e privata;

m) la gestione diretta e indiretta di aree di interesse naturalistico, come oasi, rifugi, parchi e riserve, sia terrestri che marini, nonché la vigilanza e il controllo ivi esercitati dal proprio servizio del settore della vigilanza venatoria volontaria, con specifiche mansioni operative, in via meramente esplicativa, in materia venatoria, ambientale, ittico-piscatoria, ecc.

2.3 - Con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Testo Unico sulla Privacy), e al Regolamento UE 679/2016, l'ANUUMigratoristi, nel pieno rispetto degli stessi, si riserva la possibilità di utilizzare i dati personali dei propri associati per le finalità strettamente connesse e strumentali all'attività della Associazione stessa precisando che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Art. 3 **Struttura organizzativa**

3.1 - L'ANUUMigratoristi è articolata sul territorio con una struttura organizzativa composta da:

- a) i Fiduciari di Zona;
- b) i Gruppi Comunali;
- c) i Raggruppamenti di Zona;
- d) i Gruppi Provinciali;
- e) le Sezioni Provinciali;
- f) le Sezioni Regionali.

3.2 - Costituzione, composizione, funzionamento e responsabilità della struttura organizzativa di cui al precedente comma 3.1 sono definiti in particolare dai successivi artt. 8, 10, 29, 30 e 31 e dal Regolamento associativo approvato dal Comitato Esecutivo.

TITOLO III **SOCI - OBBLIGHI - DIRITTI - PROVVEDIMENTI** **E SANZIONI DISCIPLINARI**

Art. 4 **Soci**

4.1 - Possono aderire all'ANUUMigratoristi:

- a) tutte le persone, cittadini dell'Unione Europea, titolari di porto d'armi e di licenza di caccia in corso di validità, dotate di piena capacità giuridica ed esenti da condanne infamanti o per recidive violazioni delle disposizioni in materia;
- b) tutte le persone, cittadini dell'Unione Europea, interessate direttamente o indirettamente alla caccia ed alle attività di gestione dell'ambiente e della fauna selvatica, dotate di piena capacità giuridica ed esenti da condanne infamanti o per recidive violazioni delle disposizioni in materia;
- c) tutti gli enti, società e associazioni europee con o senza personalità giuridica che per i loro scopi abbiano interesse diretto o indiretto all'attività venatoria quale programmato, controllato e coordinato prelievo in particolare delle specie migratorie;
- d) le Associazioni di cui all'art. 1, comma 6.

4.2 - Il Consiglio Nazionale, per particolari benemeritenze nelle varie discipline della caccia e nelle organizzazioni venatorie, agricole e ambientali, può designare soci onorari.

Art. 5 **Obblighi dei Soci**

5.1 - L'adesione all'ANUUMigratoristi implica l'obbligo per l'associato:

- a) di essere titolare di porto d'armi e di licenza di caccia in corso di validità, fatta eccezione per i soci di cui all'art. 4, comma 1), lettera b) cui è destinata la tessera socio-assicurativa destinata a simpatizzanti e collaboratori nelle attività ambientali;
- b) di pagare la quota annuale d'Associazione compresa nella tessera socio-assicurativa o definita dal Comitato Esecutivo per i soci di cui all'art. 4, comma 1) lettere c) e d);

c) di osservare tutte le norme dello Statuto e del Regolamento, nonché ogni norma regolarmente deliberata dagli Organi sociali anche se presa in assenza o con dissenso dell'associato.

Art. 6 ***Perdita della qualifica di Associato***

6.1 - La qualifica di associato si perde:

- a) per espulsione deliberata dal Comitato Esecutivo e convalidata dal Collegio dei Probiviri. L'espulsione produce effetti immediati dalla data di spedizione della raccomandata A/R (Avviso di Ricevimento) o tramite posta elettronica certificata (PEC) inviata all'interessato;
- b) per la perdita dei requisiti necessari per ottenere la qualità di associati.

Art. 7 ***Esercizio dei diritti associativi***

7.1 - L'esercizio dei diritti associativi spetta soltanto agli associati regolarmente iscritti e che siano in regola con gli obblighi di cui al precedente art. 5.

7.2 - I diritti di elettorato attivo e passivo, cioè di eleggere o di essere eletti negli Organi sociali a qualsiasi livello organizzativo (nazionale, regionale, provinciale e comunale) spettano esclusivamente ai soci di cui all'art. 4, comma 1), lettera a) in regola con il tesseramento e titolari di porto d'armi e licenza di caccia in corso di validità.

Art. 8 ***Provvedimenti e sanzioni disciplinari***

8.1 - Le violazioni del presente Statuto, del Regolamento associativo, delle leggi e dei regolamenti relativi alla caccia ed alla tutela del patrimonio faunistico commesse dai soci, possono essere sanzionate con i seguenti provvedimenti disciplinari: censura, deplorazione, sospensione fino a tre anni, infine espulsione dall'ANUUMigratoristi.

8.2 - I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena efficacia nei confronti di tutti i soggetti, associazioni e soci.

8.3 - Le associazioni aderenti ed i soci per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'appartenenza all'ANUUMigratoristi, si impegnano, con l'adesione all'Associazione, ad adire preventivamente il Collegio dei Probiviri. La mancata osservanza di detto impegno comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari.

8.4 - La irrogazione definitiva dei provvedimenti disciplinari, della sospensione superiore a un anno o della espulsione, nei confronti dei dirigenti dell'ANUUMigratoristi, comporta di diritto la decadenza da ogni carica.

8.5 - L'iniziativa del procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti è riservata al Comitato Esecutivo.

8.6 - Il componente dell'organo giudicante che abbia interesse diretto nella vertenza deve astenersi dalla relativa decisione.

8.7 - Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie difensive. Tuttavia l'organo giudicante può deliberare, in via cautelare, la sospensione dalla carica del dirigente.

8.8 - I provvedimenti disciplinari, da comunicarsi agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via posta elettronica certificata (PEC), devono essere motivati ed adottati a maggioranza dall'organo competente.

8.9 - Nel giudizio il ricorrente ha diritto, ove lo richieda, di essere sentito personalmente dall'organismo giudicante e di essere assistito da persona di sua fiducia.

8.10 - La comunicazione di tutti gli atti deve avvenire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, o via posta elettronica certificata (PEC).

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI – DURATA IN CARICA – PRECLUSIONI –
INCOMPATIBILITÀ – INDENNITÀ –
PRESENTAZIONE CANDIDATURE – COMMISSARIAMENTO

Art. 9
Organi dell'Associazione

9.1 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il Comitato Giovani Nazionale;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Collegio dei Probiviri.

9.2 - Il Presidente Nazionale e i membri degli Organi sociali di cui al precedente comma 9.1 lettere c), e), f) e g) restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Art. 10
Cariche associative - Preclusioni - Incompatibilità -
Presentazione candidature - Decadenza

10.1 - Qualsiasi carica nella organizzazione associativa può essere conferita a cittadini dell'Unione Europea, ad eccezione di quella del Presidente Nazionale che deve essere cittadino italiano.

10.2 - Tutti i dirigenti debbono essere regolarmente associati all'ANUU Migratoristi e non possono avere alcun rapporto commerciale con l'Associazione. Il venir meno, anche temporaneo, di tali requisiti determina la decadenza dalla carica. Per i componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri è, inoltre, causa di decadenza dalla carica l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o a quattro riunioni nel corso di un anno.

10.3 - Non possono ricoprire cariche coloro che abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso, previa valutazione del Collegio dei

Probiviri circa la gravità del reato commesso, o sanzioni amministrative per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia prima che siano trascorsi almeno cinque anni dall'irrogazione della sanzione.

10.4 - Le cariche di Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Presidente del Comitato Esecutivo e Presidente di Sezione Regionale ANUUMigratoristi, sono incompatibili con la carica, o con la presentazione della candidatura alla carica, di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo.

10.5 - Ogni causa di incompatibilità determina la decadenza dalla carica.

10.6 - Non sono eleggibili a Revisori, e se in carica decadono, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

10.7 - Tutti gli incarichi, le designazioni e le nomine, sia interni che esterni, effettuate dagli organi associativi, possono essere revocati dall'organo che ha effettuato la designazione o la nomina, salvo per quanto riguarda i titolari dell'organo di controllo e di giustizia.

10.8 - Per concorrere alle cariche elettive degli organi associativi la candidatura dovrà essere formulata in anticipo, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 11
Indennità

11.1 - Tutte le cariche sociali sono onorifiche e pertanto svolte a titolo gratuito.

11.2 - È tuttavia previsto il rimborso delle spese documentate sostenute dal Presidente Nazionale, dal Presidente Onorario e dai membri del Comitato Esecutivo nell'esercizio delle loro funzioni.

11.3 - Qualora il Collegio dei Revisori e la sua Presidenza fossero affidati a Revisori iscritti allo specifico Albo professionale, verrà loro corrisposto l'onorario previsto dall'Albo stesso.

Art. 12 **Assemblea Nazionale**

12.1 - L'Assemblea Nazionale è costituita, di diritto, dai seguenti membri con diritto di voto:

- a) i Presidenti dei Gruppi Provinciali ove istituiti in assenza di una Sezione Provinciale;
- b) i Presidenti delle Sezioni Provinciali;
- c) i Presidenti delle Sezioni Regionali;
- d) i componenti del Consiglio Nazionale;
- e) i componenti del Comitato Esecutivo;
- f) il Presidente Nazionale;
- g) il Presidente Onorario;
- h) il Segretario Nazionale nominato dal Comitato Esecutivo;
- i) un rappresentante per ogni Associazione aderente di cui all'art. 1, comma 6). Nel caso in cui uno dei summenzionati rappresentanti non possa intervenire personalmente potrà farsi rappresentare, mediante delega, solamente da persona che rivesta la stessa carica.

12.2 -

- a) i membri dell'Assemblea di cui al precedente comma 1), lettere a) e b) esprimono un voto per ogni 100 associati e/o frazione come risultanti regolarmente iscritti nella stagione venatoria precedente;
- b) i membri dell'Assemblea di cui al precedente comma 1), lettera c) esprimono un voto per ogni 500 associati e/o frazione come risultanti regolarmente iscritti nella stagione venatoria precedente;
- c) i membri dell'Assemblea di cui al precedente comma 1), lettere d), e), f), g), h) e i) esprimono un voto.

12.3 - Fanno parte dell'Assemblea Nazionale, ma senza diritto di voto:

- a) i membri del Collegio dei Revisori;
- b) i membri del Collegio dei Probiviri.

12.4 - I costi di partecipazione all'Assemblea Nazionale di tutti i membri con diritto di voto previsti al precedente comma 1) sono a carico dell'Associazione.

12.5 - Fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti 12.1 e 12.2, qualora in una regione non tutti i membri di diritto dell'Assemblea Nazionale di cui al precedente comma 1), lettere a) e b) possano partecipare ai lavori

assembleari, essi possono essere sostituiti, con costi di partecipazione a carico dell'Associazione Nazionale, da Fiduciari di Zona o da Presidenti dei Gruppi Comunali individuati dai Presidenti delle rispettive Sezioni Provinciali interessate d'intesa con il Presidente della Sezione Regionale.

12.6 - Fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti 12.1 e 12.2, in caso di partecipazione all'Assemblea Nazionale di tutti i membri aventi diritto a livello regionale, potranno partecipare, con costi di partecipazione a carico dell'Associazione Nazionale, al massimo n. 2 (due) Fiduciari di Zona o Presidenti dei Gruppi Comunali individuati dai Presidenti delle rispettive Sezioni Provinciali interessate d'intesa con il Presidente della Sezione Regionale.

12.7 - Fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti 12.1 e 12.2, i costi di partecipazione di eventuali altri invitati a partecipare all'Assemblea saranno a loro carico o a carico dei singoli Dirigenti o Gruppi e/o delle Sezioni che li hanno invitati, previa delibera delle rispettive Assemblee.

Art. 13 **Convocazione dell'Assemblea Nazionale**

13.1 - L'Assemblea Nazionale è convocata, anche fuori dalla sede sociale, a cura del Presidente Nazionale o, su sua delega, dal Presidente del Comitato Esecutivo.

13.2 - L'avviso di convocazione, da recapitarsi a tutti gli aventi diritto di partecipare all'Assemblea almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, dovrà specificare data, ora e luogo della stessa e l'Ordine del Giorno da trattare e potrà fissare la seconda convocazione anche nello stesso giorno, purché almeno un'ora dopo quella fissata per la prima. La convocazione può avvenire anche via mail.

13.3 - Le riunioni dell'Assemblea Nazionale possono tenersi anche a distanza tramite sistemi di videoconferenza.

13.4 - L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci e delle relazioni annuali del Presidente Nazionale e del Collegio dei Revisori. Può essere, altresì, convocata in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto oppor-

tuno dal Presidente Nazionale, dal Comitato Esecutivo o sia richiesto dalla maggioranza degli aventi diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale. Qualora non si provveda alla convocazione, vi provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori su analoga delibera del Collegio stesso.

Art. 14 **Validità dell'Assemblea Nazionale**

14.1 - L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o il collegamento in videoconferenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di partecipare e in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, con la presenza di qualunque loro numero.

14.2 - Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide quando siano prese con la maggioranza dei voti degli intervenuti o in collegamento in videoconferenza.

Art. 15 **Votazioni**

15.1 - L'Assemblea Nazionale elegge, a maggioranza dei presenti, il Presidente dell'Assemblea. Il Presidente nomina un Segretario e, occorrendo, tre scrutatori stabilendo anche le forme e le modalità delle votazioni, che dovranno essere segrete se ciò sia stabilito dalla maggioranza degli intervenuti.

Art. 16 **Competenze dell'Assemblea Nazionale - Ricorsi**

16.1 - Sono di tassativa competenza dell'Assemblea Nazionale:

- a) l'elezione del Presidente Nazionale, di tre Vice Presidenti Nazionali (in rappresentanza del nord, del centro e del sud) e del Comitato Giovani su proposta del Comitato Esecutivo;
- b) l'elezione dei membri del Comitato Esecutivo di cui al successivo art. 21;
- c) l'elezione del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e dei rispettivi Presidenti;

- d) l'approvazione dei bilanci e delle modifiche dello Statuto;
- e) l'approvazione delle linee di politica venatoria associativa predisposte dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo.

16.2 - L'Assemblea Nazionale può anche provvedere alla nomina del Presidente Onorario (persone fisiche che abbiano contribuito in modo significativo alla realizzazione e alla promozione di obiettivi dell'ANUU Migratoristi anche con possibilità di incarichi specifici in determinati comparti associativi).

16.3 - Avverso le elezioni dei componenti degli organi centrali è ammesso motivato ricorso, nel termine di dieci giorni, al Collegio dei Probiviri. I ricorsi vanno depositati presso la Segreteria centrale, ma possono essere anche trasmessi a mezzo lettera raccomandata o via posta elettronica. In questo caso fa fede, come data di deposito, la data del timbro postale di partenza o la data di ricevimento, con conferma di lettura, della mail di trasmissione dei ricorsi. In caso di accoglimento di ricorsi l'organo competente dispone la ripetizione delle elezioni entro trenta giorni.

Art. 17 **Consiglio Nazionale**

17.1 - Il Consiglio Nazionale è composto di diritto dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali, dal Presidente e dai membri del Comitato Esecutivo, dal Segretario Nazionale nominato dal Comitato Esecutivo, dai Presidenti delle Sezioni Regionali e da un rappresentante per ogni Associazione aderente all'ANUUMigratoristi ai sensi dell'art. 1, comma 6). Nel caso in cui uno dei summenzionati rappresentanti non possa intervenire personalmente, potrà farsi rappresentare, mediante delega, solamente da persona che rivesta la stessa carica.

17.2 - Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Nazionale anche i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

17.3 - Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente o dal Presidente del Comitato Esecutivo.

Art. 18

Convocazione del Consiglio Nazionale

18.1 - Il Consiglio Nazionale, in via ordinaria almeno una volta all'anno, è convocato, anche fuori dalla sede sociale, a cura del Presidente Nazionale o, su sua delega, dal Presidente del Comitato Esecutivo. Può essere, altresì, convocato in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente Nazionale, dal Comitato Esecutivo o sia richiesto da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

18.2 - L'avviso di convocazione, da recapitarsi a tutti gli aventi diritto di partecipare ai sensi del precedente art. 17, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, dovrà specificare data, ora e luogo della stessa e l'Ordine del Giorno da trattare. La convocazione può avvenire anche via mail.

18.3 - Le riunioni del Consiglio Nazionale possono tenersi anche a distanza tramite sistemi di videoconferenza.

Art. 19

Validità del Consiglio Nazionale

19.1 - Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito con la presenza o il collegamento in videoconferenza della maggioranza dei suoi membri e anche senza convocazione qualora in altre occasioni assembleari vi intervenga la maggioranza dei suoi membri.

19.2 - Sono valide le deliberazioni del Consiglio Nazionale assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti o in collegamento in videoconferenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20

Competenze del Consiglio Nazionale

20.1 - Spetta al Consiglio Nazionale:

- a) predisporre, su proposta del Comitato Esecutivo, le linee di politica venatoria dell'ANUUMigratoristi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale come previsto dall'art. 16, comma 1);
- b) predisporre, su proposta del Comitato Esecutivo, eventuali modifiche

allo Statuto associativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale come previsto dall'art. 16, comma 1);

- c) predisporre, su proposta del Comitato Esecutivo, il bilancio consuntivo indicato dall'art. 34.2 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale come previsto dall'art. 16, comma 1);
- d) deliberare, su proposta del Comitato Esecutivo, la stipula di protocolli d'intesa o patti associativi con altre Associazioni ed organizzazioni come previsto all'art. 1, comma 3);
- e) valutare le richieste di adesione all'ANUUMigratoristi presentate da Associazioni che svolgono e abbiano finalità coerenti a quelle di cui al presente Statuto e sempreché i loro statuti siano conformi ai principi propri di cui all'art. 3 D.Lgs. 4/12/97 n. 460 come previsto all'art. 1, comma 6);
- f) designare soci onorari per particolari benemeritenze nelle varie discipline della caccia e nelle organizzazioni venatorie, agricole e ambientali, come previsto dall'art. 4, comma 2).

Art. 21

Comitato Esecutivo

21.1 - Il Comitato Esecutivo è composto, di diritto, dal Presidente Onorario, dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti, dal Presidente del Comitato Giovani, dal Segretario Nazionale nominato dal Comitato Esecutivo e da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea Nazionale tra i suoi componenti con diritto di voto indicati all'art. 12, comma 1).

21.2 - Il Comitato Esecutivo elegge nel suo seno un Presidente.

21.3 - Il Comitato Esecutivo può individuare tra i suoi membri dei Coordinatori d'Area (nord, centro, sud e isole).

21.4 - Il Comitato Esecutivo può deliberare anche l'istituzione di gruppi di lavoro e/o commissioni per l'approfondimento e il coordinamento di specifiche questioni organizzative, tecniche e scientifiche nominandone i componenti secondo la valutazione delle attitudini e dell'esperienza sulle materie da affrontare.

21.5 - Al Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, anche il Presidente del Collegio dei Revisori.

Art. 22

Convocazione del Comitato Esecutivo

22.1 - Il Comitato Esecutivo è convocato, anche fuori dalla sede sociale, a cura del suo Presidente di concerto con il Presidente Nazionale. Può essere, altresì, convocato in via straordinaria tutte le volte che ciò sia richiesto da almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi.

22.2 - L'avviso di convocazione, da recapitarsi a tutti gli aventi diritto di partecipare ai sensi del precedente art. 21, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, dovrà specificare data, ora e luogo della stessa e l'Ordine del Giorno da trattare. La convocazione può avvenire anche via mail.

22.3 - Le riunioni del Comitato Esecutivo possono tenersi anche a distanza tramite sistemi di videoconferenza.

Art. 23

Validità del Comitato Esecutivo

23.1 - Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri effettivi e anche senza convocazione qualora in altre occasioni assembleari vi intervengano tutti i suoi membri.

23.2 - Sono valide le deliberazioni del Comitato Esecutivo assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri effettivi intervenuti o in collegamento in videoconferenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale.

Art. 24

Competenze del Comitato Esecutivo

24.1 - Spetta al Comitato Esecutivo:

a) compiere gli atti necessari, con tutti i poteri e le facoltà, per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione, comprese le operazioni di apertura di credito a favore dell'Associazione e in generale di finanziamento e assicurazione, eccezione fatta soltanto per quanto tassativamente riservato dalla legge e dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;

- b) fissare il costo della tessera, le modalità del tesseramento e la ripartizione delle quote alla Struttura organizzativa sul territorio, di anno in anno, commisurandola alle peculiarità locali e all'attività svolta nelle precedenti annate;
- c) determinare e porre in essere ogni opportuna struttura organizzativa a livello nazionale necessaria per l'espletamento di tali compiti;
- d) assumere e licenziare il personale della sede nazionale, fissandone la remunerazione;
- e) ratificare la nomina dei Fiduciari di Zona, la costituzione dei Gruppi Comunali, Provinciali e dei Raggruppamenti di Zona, nonché le cariche associative a livello comunale, provinciale e regionale;
- f) nominare un Segretario Nazionale dell'Associazione;
- g) assumere le iniziative disciplinari nei confronti dei Dirigenti come previsto dall'art. 8, comma 5);
- h) deliberare l'espulsione dei soci come previsto dall'art. 6, comma 1);
- i) nominare i Commissari straordinari nei Gruppi Comunali, nelle Sezioni Provinciali e nelle Sezioni Regionali come previsto dall'art. 29, comma 1);
- l) predisporre e approvare il Regolamento associativo e sue eventuali modifiche come previsto all'art. 3, comma 2);
- m) attribuire, con specifica delibera, i mandati ai Presidenti delle Sezioni Provinciali e delle Sezioni Regionali a costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'Associazione in occasione di cause e vertenze legali specifiche o ricorsi innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali inerenti alle problematiche faunistico-venatorie dei territori di loro competenza.

24.2 - Spetta inoltre al Comitato Esecutivo:

- a) proporre al Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1), le linee di politica venatoria dell'ANUUMigratoristi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale come previsto dall'art. 16, comma 1);
- b) proporre al Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1), eventuali modifiche allo Statuto associativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale come previsto dall'art. 16, comma 1);
- c) proporre al Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1), il bilancio consuntivo indicato dall'art. 34, comma 2), da sottoporre

Art. 26 **Comitato Giovani**

- all'approvazione dell'Assemblea Nazionale come previsto dall'art. 16, comma 1);
- d) proporre all'Assemblea Nazionale la nomina dei componenti il Comitato Giovani Nazionale di cui al successivo art. 26, indicati dai Consigli Regionali ANUUMigratoristi, prescelti tra i soci sul territorio;
 - e) proporre al Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1), la stipula di protocolli d'intesa o patti associativi con altre Associazioni ed organizzazioni come previsto all'art. 1, comma 3);
 - f) proporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale l'approvazione di progetti di fusione, di accorpamento e di unione con altre Associazioni come previsto dall'art. 1, comma 4).

24.3 - Il Comitato Esecutivo potrà, inoltre, indire anche annualmente convegni e incontri a livello regionale, interregionale e nazionale per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 25 **Presidente Nazionale**

25.1 - Il Presidente Nazionale dell'ANUUMigratoristi deve essere cittadino italiano ed è eletto dall'Assemblea Nazionale fra i soci dell'ANUUMigratoristi da almeno cinque anni e deve aver ricoperto o ricoprire una carica elettiva nell'Associazione almeno a livello provinciale.

25.2 - Il Presidente Nazionale ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e, nei casi in cui cessi dalla carica, sia impedito o non voglia tradurre in esecuzione le regolari deliberazioni assembleari e consiliari, esso con pari poteri e facoltà sarà sostituito dal Presidente del Comitato Esecutivo che dovrà convocare l'Assemblea Nazionale per l'elezione del Presidente entro trenta giorni. Le elezioni dovranno svolgersi entro i trenta giorni successivi.

25.3 - Il Presidente Nazionale compie i necessari atti di amministrazione ed esercita tutti i compiti affidatigli dallo Statuto. Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti alcune sue funzioni. Il Presidente Nazionale adotta in caso di urgenza le deliberazioni di competenza del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale, che devono essere sottoposte a ratifica di tali organi nella riunione immediatamente successiva.

26.1 - Il Comitato Giovani dell'ANUUMigratoristi è eletto, su proposta del Comitato Esecutivo, dall'Assemblea Nazionale.

Possono essere eletti nel Comitato Giovani soci e Dirigenti dell'ANUUMigratoristi, indicati e prescelti dalle Sezioni Regionali dell'Associazione sul territorio, fino al limite massimo d'età di 40 (quaranta) anni.

26.2 - Il Comitato Giovani elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario.

26.3 - Spetta al Comitato Giovani:

- a) la formazione di nuovi dirigenti preparati sui temi attinenti alla caccia, alla gestione territoriale e faunistica, all'ambiente nelle sue diverse accezioni e relative legislazioni di settore;
- b) la proposizione al Comitato Esecutivo di programmi e progetti concernenti i temi di cui sopra, con particolare riferimento a proposte inerenti alla gestione nei territori a caccia programmata anche in relazione alle specifiche norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali;
- c) la formulazione di programmi e progetti sulla comunicazione da svilupparsi sia attraverso gli organi d'informazione tradizionali (stampa, televisione, radio) che quelli informatici;
- d) la formulazione di iniziative concernenti le pratiche e discipline sportivo-agonistiche connesse alla caccia (tiro a volo, cinofilia, ecc.), anche in parallelo a quelle organizzate dall'Associazione, precipuamente rivolte ai più giovani per favorirne il coinvolgimento e l'avvicinamento al settore venatorio e sportivo.

26.4 - Per la realizzazione degli scopi di cui sopra, il Comitato Giovani, previa approvazione del Comitato Esecutivo, può disporre di contributi mirati appositamente stanziati dall'Associazione.

26.5 - Il Comitato Giovani, attraverso i suoi componenti, procede all'istituzione e organizzazione di proprie articolazioni territoriali su scala regionale, allo scopo di adattare alle differenti realtà i programmi, i progetti e le linee operative stabilite a livello nazionale.

Art. 27
Collegio dei Revisori

27.1 - Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti che subentrano agli effettivi in ordine di anzianità. Essi sono eletti dall'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 16, comma 1) che li sceglie tra soggetti di comprovata esperienza e onorabilità, anche tra i non soci.

27.2 - Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Collegio dei Revisori nomina nel proprio seno il Presidente.

27.3 - Il Collegio dei Revisori è regolarmente costituito dietro convocazione del suo Presidente.

27.4 - Il Collegio dei Revisori ha sede presso gli uffici della Sede Nazionale dell'ANUUMigratoristi.

27.5 - Il Collegio dei Revisori ha per compito il controllo e la vigilanza sul regolare andamento della gestione amministrativa dell'Associazione e ciascuno dei suoi membri può esercitare tale controllo con le più ampie facoltà di esame d'ogni documento e fatto. Il Collegio redige relazioni sui bilanci e sui rendiconti e ne effettua comunicazione all'Assemblea Nazionale.

27.6 - Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni; il verbale è trascritto nel libro del Collegio Sindacale.

Art. 28
Collegio dei Probiviri

28.1 - Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti che subentrano agli effettivi in ordine di anzianità. Essi sono eletti dall'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 16, comma 1) che li sceglie fra i soci dell'ANUUMigratoristi, dei quali almeno uno esercente o che abbia esercitato attività forense o giudiziaria.

28.2 - Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Collegio dei Probiviri nomina nel proprio seno il Presidente.

28.3 - Il Collegio dei Probiviri ha sede in Bergamo presso gli uffici dell'ANUUMigratoristi.

28.4 - Il Collegio dei Probiviri decide sui conflitti insorti tra gli organi dell'ANUUMigratoristi, tra questi e le associazioni aderenti, tra i singoli iscritti e l'ANUUMigratoristi, nonché sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti dell'Associazione.

28.5 - Il Collegio dei Probiviri giudica su istanza di ciascuna delle parti in conflitto e pubblica le proprie decisioni entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze, dopo aver sentito tutte le parti. Il Segretario Nazionale dell'ANUUMigratoristi cura che le decisioni del Collegio dei Probiviri vengano eseguite.

Art. 29
Commissariamento

29.1 - Qualora gli Organi sociali dei Gruppi Comunali, dei Gruppi Provinciali, dei Raggruppamenti di Zona, delle Sezioni Provinciali e delle Sezioni Regionali dell'ANUUMigratoristi vengano a trovarsi per qualsiasi causa nell'impossibilità di deliberare, non procedano ai rinnovi delle cariche entro la data del 31 maggio dell'anno successivo alla scadenza del quadriennio, ovvero abbiano compiuto gravi violazioni delle norme statutarie o del regolamento, il Comitato Esecutivo, sentite tutte le parti comunque interessate, può procedere con propria delibera allo scioglimento di tali Organi ed alla nomina di un Commissario straordinario conferendogli tutti i poteri necessari per provvedere, nel rispetto e nell'applicazione delle disposizioni delle norme stabilite dalla legge, alla gestione ordinaria ed agli atti urgenti ed indifferibili.

29.2 - Il Commissario straordinario così nominato deve procedere, nel termine di tre mesi, ad indire nuove elezioni degli Organi commissariati.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE -
PATRIMONIO E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30
Disposizioni generali

30.1 - All'ANUUMigratoristi e alla sua struttura organizzativa sul territorio di cui al precedente art. 3 si applicano inderogabilmente le seguenti disposizioni generali:

- a) è assicurata l'effettività del rapporto associativo, escludendone espressamente la temporaneità e garantendo agli associati, secondo il presente Statuto, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- b) devono essere garantiti: la libera eleggibilità degli organi, in base al principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile; la sovranità dell'Assemblea dei soci, associati e partecipanti, nonché i criteri di loro ammissione ed esclusione. Devono essere altresì garantite idonee forme di deliberazioni;
- c) deve essere prescritta l'intrasmissibilità della quota o del contributo associativo;
- d) la struttura organizzativa di cui al precedente art. 3 dovrà svolgere la propria attività in perfetta sintonia secondo le linee guida di politica venatoria dell'ANUUMigratoristi, mentre i programmi associativi potranno essere, invece, anche attuati in modo autonomo, quale organizzazione senza scopo di lucro per ogni altro intervento secondo le disposizioni fiscali riguardanti gli enti non commerciali.

Art. 31
Disposizioni finanziarie

31.1 - All'ANUUMigratoristi e alla sua struttura organizzativa sul territorio di cui al precedente art. 3 si applicano inderogabilmente le seguenti disposizioni finanziarie:

- a) gli utili delle Sezioni Comunali, Provinciali e Regionali derivanti dai bilanci consuntivi entro l'anno successivo a cui fanno riferimento dovranno essere investiti in attività legate all'Associazione locale stes-

- sa. È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) è obbligatoria la redazione annuale e la conseguente approvazione di un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni di legge;
 - c) i Fiduciari di Zona, i Gruppi Comunali, i Gruppi Provinciali, i Raggruppamenti di Zona, le Sezioni Provinciali e le Sezioni Regionali conservano l'autonomia finanziaria e le relative responsabilità civili e penali conseguenti al loro operato e alle obbligazioni che assumono nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali; i programmi associativi dovranno essere attuati in modo autonomo, quale organizzazione senza scopo di lucro per ogni altro intervento secondo le disposizioni fiscali riguardanti gli enti non commerciali;
 - d) i Gruppi, i Raggruppamenti e le Sezioni, nonché i rispettivi Presidenti, non possono assumere obbligazioni e impegni vari di carattere economico, che eccedano gli ordinari stanziamenti di bilancio senza la preventiva delibera del Comitato Esecutivo. In ogni caso chi ha assunto l'obbligazione risponde personalmente nei confronti dei terzi;
 - e) nell'ambito della gestione economica di tutta la Struttura Organizzativa dell'ANUUMigratoristi non è ammessa la costituzione di Circoli e di altre attività similari che dovranno avere un diverso e a sé stante bilancio economico nel rispetto di tutte le normative amministrative, contabili, fiscali e sanitarie vigenti in materia;
 - f) i Presidenti di Gruppo e di Raggruppamento, i Presidenti delle Sezioni Provinciali e i Presidenti delle Sezioni Regionali, qualora si dimettano o vengano sostituiti prima della scadenza naturale del loro mandato, debbono obbligatoriamente redigere il conto consuntivo, mettendo a disposizione del loro successore gli avanzi di gestione delle rispettive organizzazioni.

Art. 32
Patrimonio e entrate dell'Associazione

32.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili per compera, provenienti da lasciti o donazioni o che altrimenti passino in proprietà della Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualunque scopo, fino a che non siano erogative.

32.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e di contributo annuale degli associati nelle misure fissate dal Comitato Esecutivo;
- b) dai frutti, dal patrimonio sociale, da ogni provento per servizi resi a chicchessia e per diritti e trattenute dovute agli associati e da tutti i beni a qualsiasi titolo anche gratuito pervenuti in proprietà dell'Associazione;
- c) dai contributi disposti da Ministeri, Enti pubblici e privati, nonché di soci e soggetti convenzionati;
- d) da eventuali avanzi finanziari di amministrazione degli esercizi precedenti;
- e) da donazioni di mobili e immobili, legati e successioni;
- f) da altri proventi vari.

Art. 33

Devoluzione del patrimonio

33.1 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione a livello nazionale è obbligatorio devolvere il patrimonio associativo secondo le destinazioni imposte dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 90, della legge n. 622 del 23/12/1996.

33.2 - In caso di scioglimento delle Sezioni Regionali, Provinciali o Comunali, i relativi patrimoni devono essere devoluti all'Associazione a livello nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34

Chiusura dell'esercizio annuale e bilanci

34.1 - L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

34.2 - Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura d'ogni esercizio, il Consiglio Nazionale dovrà presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti.

34.3 - I bilanci approvati dall'Assemblea Nazionale sono depositati presso la sede sociale in libera visione degli associati.

TITOLO VI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-VENATORIA-AMBIENTALE

Art. 35

Istituzione del Settore di Vigilanza Volontaria Ittico-Venatoria-Ambientale

35.1 - È istituito il Settore di Vigilanza Volontaria Ittico-Venatoria-Ambientale dell'ANUUMigratoristi allo scopo di accertare sul territorio il rispetto da parte dei cittadini della legislazione e delle normative concernenti il settore venatorio, alieutico e ambientale.

35.2 - Gli appartenenti al Settore di Vigilanza Volontaria dell'Associazione devono essere muniti di uniformi e contrassegni di riconoscimento omogenei sull'intero territorio nazionale, secondo il modello unico approvato dal Comitato Esecutivo.

35.3 - L'organizzazione e il coordinamento dell'attività di Vigilanza Volontaria Ittico-Venatoria-Ambientale dell'Associazione sono affidati al Presidente della Sezione Provinciale competente per territorio che, allo scopo, può coordinarsi con il Presidente della Sezione Regionale competente per territorio, ai fini di un continuo miglioramento del servizio.

35.4 - In particolare, il Presidente della Sezione Provinciale provvede a un costante aggiornamento tecnico-legislativo del Corpo di vigilanza dell'Associazione in base all'evoluzione delle normative vigenti anche tramite l'istituzione di appositi corsi, favorendo inoltre la correlazione con i Corpi di vigilanza delle Pubbliche Amministrazioni (Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, Polizia Provinciale, ecc.) e con quelli delle Associazioni venatorie e ambientaliste.

35.5 - Qualora necessario, ovvero in caso di gravi violazioni delle norme di P.S. o di abusi a vario titolo commessi, abbiano o meno rilevanza penale, il Presidente della Sezione Provinciale provvede a richiedere agli organi competenti la revoca o il non rinnovo del decreto delle guardie che abbiano commesso tali violazioni o abusi.

35.6 - Il Comitato Esecutivo Nazionale, valutandone le competenze, può nominare un Responsabile per il Coordinamento del Settore di Vigilanza Volontaria Ittico-Venatoria-Ambientale dell'ANUUMigratoristi e può deliberare la costituzione di una specifica Commissione di lavoro per la predisposizione di un Regolamento generale del settore di vigilanza da sottoporre ad approvazione del Comitato Esecutivo.

TITOLO VII
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE -
NORME DI RIFERIMENTO - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36
Scioglimento dell'Associazione

36.1 - In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa e in qualunque tempo, l'Assemblea, che lo deciderà in sede straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, dovrà stabilire la destinazione del patrimonio in conformità a quanto fissato con il precedente art. 33, comma 1) nominando le persone incaricate di attuarla conferendo loro i poteri e direttive del caso.

Art. 37
Norme di riferimento

37.1 - Per quanto non previsto o non diversamente stabilito dai patti sociali e dal presente Statuto, valgono le norme stabilite dalla legge in materia di associazioni, cui viene fatto pieno ed espresso riferimento.

Art. 38
Norme finali e transitorie

38.1 - Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

38.2 - Sono fatti salvi i diritti acquisiti da tutte le strutture e le associazioni aderenti a qualsiasi titolo, che non siano in contrasto con il presente Statuto.

38.3 - Le associazioni aderenti, già costituite, sono tenute ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto Nazionale.

38.4 - Tutte le cariche conferite a livello centrale e periferico, ai sensi dello Statuto previgente, restano in essere fino alla scadenza del ciclo quadriennale e le condizioni di incompatibilità delle cariche previste dall'art. 10 si applicano a decorrere da tale scadenza.



Leg. Ric. (Gazz. Uff. 8.5.1968) Legge 12.2.1992 n. 157, art. 34.5
Fondata il 28 marzo 1958

REGOLAMENTO

Art. 1
Finalità

1.1 - Il presente Regolamento Associativo viene predisposto e approvato dal Comitato Esecutivo ed è finalizzato a dettare le norme relative alla costituzione, composizione, funzionamento e responsabilità della Struttura Organizzativa dell'Associazione sul territorio che, come indicato dall'art. 3 dello Statuto è così composta:

- a) i Fiduciari di Zona;
- b) i Gruppi Comunali;
- c) i Raggruppamenti di Zona;
- d) i Gruppi Provinciali;
- e) le Sezioni Provinciali;
- f) le Sezioni Regionali.

Art. 2
Fiduciari di Zona

2.1 - Qualora in un comune non venga raggiunto il numero di 15 (quindici) associati e fino al raggiungimento di tale numero minimo di soci, gli associati nominano un Fiduciario di Zona.

2.2 - La nomina del Fiduciario di Zona deve essere comunicata al Presidente della Sezione Provinciale che ne dà notizia al Presidente della Sezione Regionale e al Comitato Esecutivo Nazionale per la sua ratifica.

2.3 - Al raggiungimento del numero di 15 (quindici) associati deve essere costituito un Gruppo Comunale ai sensi del successivo art. 3.

Art. 3
Gruppi Comunali, Raggruppamenti di Zona e Gruppi Provinciali

3.1 - I Gruppi Comunali sono costituiti, possibilmente nell'ambito di una circoscrizione comunale o di più circoscrizioni finitime, da quindici o più persone che, regolarmente associate all'ANUUMigratoristi, sottoscrivono un verbale di costituzione del Gruppo.

3.2 - I Gruppi più numerosi e costituiti da diversi comuni finitimi della stessa provincia possono riunirsi, per ragioni organizzative, in Raggruppamenti di Zona sottoscrivendo specifico verbale di costituzione.

3.3 - Con le medesime formalità è consentita la formazione di Gruppi Provinciali che riuniscano soci appartenenti a una medesima provincia, non costituiti in Gruppi Comunali.

3.4 - La costituzione dei Gruppi e dei Raggruppamenti deve essere comunicata al Presidente della Sezione Provinciale che ne dà notizia al Presidente della Sezione Regionale e al Comitato Esecutivo Nazionale per la sua ratifica.

3.5 - Le Assemblee dei Gruppi Comunali, dei Raggruppamenti di Zona e dei Gruppi Provinciali sono costituite dai rispettivi Presidenti e da tutti i rispettivi soci, in regola con il tesseramento, che votano personalmente con esclusione di delega.

3.6 - I Presidenti convocano e presiedono le rispettive Assemblee almeno una volta all'anno, entro il 15 marzo per l'approvazione dei bilanci e la loro trasmissione entro la stessa data al Presidente della Sezione Provinciale unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.

Il Presidente della Sezione Provinciale trasmette copia dei bilanci dei Gruppi Comunali al Presidente della Sezione Regionale che a sua volta provvede a trasmetterli al Comitato Esecutivo Nazionale per presa visione. Le Assemblee elettive dovranno tenersi al massimo entro il 28 febbraio.

3.7 - Il Presidente della Sezione Provinciale può convocare l'Assemblea di un Gruppo Comunale, di un Gruppo Provinciale o di un Raggruppamento di Zona su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti degli stessi.

3.8 - Le Assemblee provvedono all'approvazione dei bilanci dell'attività svolta e da svolgere, nonché all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Le riunioni possono tenersi anche a distanza tramite sistemi di videoconferenza.

3.9 - Le convocazioni devono essere effettuate almeno 10 giorni prima della data stabilita per la rispettiva Assemblea. Le convocazioni possono avvenire anche via mail.

3.10 - In sede elettorale è ammessa la presentazione di liste di candidati da parte di almeno 10 (dieci) soci. Tali liste devono essere sottoscritte dai proponenti, con l'indicazione del numero delle rispettive tessere associative.

3.11 - Le operazioni elettorali dovranno essere compiute alla presenza di una apposita commissione eletta dall'Assemblea.

3.12 - Al fine di poter godere dei diritti associativi tutti i partecipanti devono essere in regola e rispettare gli obblighi previsti dagli artt. 5, 7 e 10 dello Statuto e la tessera socio-assicurativa deve sempre risultare in corso di validità.

3.13 - Nel caso in cui le Assemblee non vengano annualmente convocate o non procedano all'elezione dei propri organi entro la data del 31 maggio, il Comitato Esecutivo Nazionale adotta le procedure per il commissariamento previste dall'art. 29 dello Statuto.

3.14 - I Consigli Direttivi dei Gruppi Comunali, dei Raggruppamenti di Zona e dei Gruppi Provinciali, sono eletti dalle rispettive Assemblee e devono essere composti da almeno 3 (tre) membri.

3.15 - I Consigli Direttivi potranno nominare al loro interno un Segretario-Tesoriere.

3.16 - I Consigli Direttivi, convocati almeno una volta all'anno dai Presidenti, predispongono i bilanci da sottoporre all'approvazione delle rispettive Assemblee, attuano le direttive stabilite dalle Assemblee stesse per la migliore riuscita della azione associativa, predispongono le iniziative necessarie per le finalità di cui sopra e trasmettono copia dell'elenco delle cariche sociali ed eventuali sue modifiche alla Segreteria Centrale, al Presidente della Sezione Regionale e al Presidente della Sezione Provinciale, curando inoltre la compilazione dell'elenco annuale dei soci.

3.17 - I Gruppi Comunali, i Raggruppamenti di Zona e i Gruppi Provinciali hanno per scopo il perseguimento delle finalità dell'Associazione indicate dall'art. 2 dello Statuto, nonché di quant'altro stabilito dalle vigenti leggi sulla caccia. Più in particolare:

- a) l'attuazione delle disposizioni impartite dai rispettivi Presidenti e di ogni iniziativa tecnica, culturale e scientifica diretta a un migliore esercizio venatorio anche in relazione alla conservazione del patrimonio faunistico locale mediante il mantenimento, il ripristino o il miglioramento delle condizioni ambientali atte allo scopo;
- b) la ferma repressione del bracconaggio;
- c) la promozione di riunioni tra i soci al fine di elevare, secondo gli scopi istitutivi della Associazione, l'educazione venatoria e il grado d'informazione dei medesimi;
- d) l'instaurazione con gli altri organi venatori locali di fattivi e diretti rapporti per il raggiungimento degli interessi comuni nell'ambito delle disposizioni vigenti.

Art. 4 **Sezioni Provinciali**

4.1 - Le Sezioni Provinciali sono costituite dall'Assemblea dei Fiduciari di Zona, dei Presidenti dei Gruppi Comunali, dei Raggruppamenti di Zona e dei Gruppi Provinciali, nonché da delegati dei singoli Gruppi e Raggruppamenti indicati nella proporzione di uno ogni 50 soci o loro frazione. Ai lavori assembleari partecipano anche i Presidenti Provinciali, o loro delegati, delle Associazioni venatorie aderenti all'ANUUMigratoristi.

4.2 - L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Sezione Provinciale almeno una volta all'anno entro il 15 marzo per l'approvazione dei bilanci e la loro trasmissione entro la stessa data al Presidente della Sezione Regionale unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori. Il Presidente della Sezione Regionale trasmette copia dei bilanci delle Sezioni Provinciali al Comitato Esecutivo Nazionale per presa visione. Le Assemblee elettive dovranno tenersi al massimo entro il 31 marzo.

4.3 - L'Assemblea provvede all'approvazione dei bilanci dell'attività svolta e da svolgere, nonché all'elezione, tra i suoi componenti, del Presidente della Sezione Provinciale, di due Vice Presidenti, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Il Presidente e il Vice Presidente devono essere eletti tra i Presidenti dei Gruppi Comunali, dei Raggruppamenti di Zona e dei Gruppi Provinciali.

4.4 - Il Presidente della Sezione Regionale può convocare l'Assemblea Provinciale su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti la stessa.

4.5 - Tutte le convocazioni devono essere effettuate almeno 10 giorni prima della data stabilita per la rispettiva Assemblea. Le convocazioni possono avvenire anche via mail. Le riunioni possono tenersi anche a distanza tramite sistemi di videoconferenza.

4.6 - In sede elettorale è ammessa la presentazione di liste di candidati, da parte di almeno 3 (tre) Presidenti di Gruppo in sede provinciale. Tali liste devono essere sottoscritte dai proponenti, con l'indicazione del numero delle rispettive tessere associative.

4.7 - Le operazioni elettorali dovranno essere compiute alla presenza di una apposita commissione eletta dall'Assemblea. Non è ammessa delega elettiva.

4.8 - Al fine di poter godere dei diritti associativi tutti i partecipanti devono essere in regola e rispettare gli obblighi previsti dagli artt. 5, 7 e 10 dello Statuto e la tessera socio-assicurativa deve sempre risultare in corso di validità.

4.9 - Nel caso in cui l'Assemblea non venga annualmente convocata o non proceda all'elezione dei propri organi entro la data del 31 maggio, il Comitato Esecutivo Nazionale adotta le procedure per il commissariamento previste dall'art. 29 dello Statuto.

4.10 - Il Presidente della Sezione Provinciale presiede il Consiglio Direttivo.

4.11 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 4 (quattro) membri, preferibilmente eletti tra i Presidenti di Gruppo o Raggruppamento e i Fiduciari di Zona. Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano anche i Presidenti Provinciali, o loro delegati, delle Associazioni venatorie aderenti all'ANUUMigratoristi.

4.12 - Il Consiglio Direttivo potrà nominare al suo interno un Segretario-Tesoriere.

4.13 - Il Consiglio Direttivo, convocato almeno una volta all'anno dal Presidente, predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, attua le direttive stabilite dall'Assemblea stessa per la migliore riuscita della azione associativa, predispone le iniziative necessarie per le finalità di cui sopra e trasmette copia dell'elenco delle cariche sociali ed eventuali sue modifiche alla Segreteria Centrale e al Presidente della Sezione Regionale. Le convocazioni possono avvenire anche via mail. Le riunioni possono tenersi anche a distanza tramite sistemi di videoconferenza.

4.14 - I componenti del Consiglio Direttivo possono essere sostituiti dal Presidente mediante cooptazione dei primi non eletti qualora non partecipino a tre riunioni senza giustificazione, o qualora perdano la qualifica di socio, o qualora disattendano le linee guida di politica venatoria stabilite dall'Associazione.

4.15 - Il Presidente, che preferibilmente pone la sua sede della provincia presso il Gruppo locale, collabora con gli organi locali e centrali dell'Associazione per il conseguimento dei fini istitutivi di cui all'art. 2 dello Statuto, nonché di quant'altro previsto dalla legge sulla caccia.

Più in particolare:

- a) coordina e controlla, nell'accezione più ampia del termine, l'organizzazione dei Gruppi e dei Raggruppamenti, impartendo le direttive allo scopo necessarie;
- b) promuove periodiche riunioni dei Presidenti dei Gruppi e dei Raggruppamenti per le necessarie informative e per il conseguimento degli scopi istitutivi dell'Associazione;
- c) attua le disposizioni impartite dal Presidente della Sezione Regionale;
- d) attua le attività demandategli dalle Assemblee dei Gruppi e dei Raggruppamenti e di ogni altra attività prevista dalla legge e dalle finalità istitutive dell'Associazione;
- e) mantiene i contatti, a ogni livello e per ogni fine, con la Provincia, la Consulta Faunistico-Venatoria Provinciale e le altre associazioni della provincia.

Art. 5 **Sezioni Regionali**

5.1 - Le Sezioni Regionali sono costituite dall'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Provinciali, alla quale partecipano anche i delegati delle singole Sezioni Provinciali indicati nella proporzione di uno ogni 500 soci o loro frazione. Ai lavori assembleari partecipano anche i Presidenti regionali, o loro delegati, delle Associazioni venatorie aderenti all'ANUU Migratoristi.

5.2 - L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Sezione Regionale almeno una volta all'anno entro il 15 marzo per l'approvazione dei bilanci e la loro trasmissione entro la stessa data al Comitato Esecutivo unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori. Le Assemblee elettive dovranno tenersi al massimo entro il 15 aprile.

5.3 - L'Assemblea provvede all'approvazione dei bilanci dell'attività svolta e da svolgere, nonché all'elezione, tra i suoi componenti, del Presidente della Sezione Regionale, di un Vice Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Il Presidente e il Vice Presidente devono essere eletti tra i Presidenti delle Sezioni Provinciali.

5.4 - Il Comitato Esecutivo Nazionale può convocare l'Assemblea regionale su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti la stessa.

5.5 - Tutte le convocazioni devono essere effettuate almeno 10 giorni prima della data stabilita per la rispettiva Assemblea. Le convocazioni possono avvenire anche via mail. Le riunioni possono tenersi anche a distanza tramite sistemi di videoconferenza.

5.6 - In sede elettorale è ammessa la presentazione di liste di candidati, da parte di almeno 2 (due) Presidenti di Sezione Provinciale. Tali liste devono essere sottoscritte dai proponenti, con l'indicazione del numero delle rispettive tessere associative.

5.7 - Le operazioni elettorali dovranno essere compiute alla presenza di una apposita commissione eletta dall'Assemblea. Non è ammessa delega elettiva.

5.8 - Al fine di poter godere dei diritti associativi tutti i partecipanti devono essere in regola e rispettare gli obblighi previsti dagli artt. 5, 7 e 10 dello Statuto e la tessera socio-assicurativa deve sempre risultare in corso di validità.

5.9 - Nel caso in cui l'Assemblea non venga annualmente convocata o non proceda all'elezione dei propri organi entro la data del 31 maggio, il Comitato Esecutivo Nazionale adotta le procedure per il commissariamento previste dall'art. 29 dello Statuto.

5.10 - Il Presidente della Sezione Regionale presiede il Consiglio Direttivo e ai sensi dell'art. 17 dello Statuto associativo è membro di diritto del Consiglio Nazionale.

5.11 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 4 (quattro) membri, preferibilmente eletti tra i Presidenti delle Sezioni Provinciali.

5.12 - Il Consiglio Direttivo potrà nominare al suo interno un Segretario-Tesoriere.

5.13 - Il Consiglio Direttivo, convocato almeno una volta all'anno dal Presidente, predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, attua le direttive stabilite dall'Assemblea stessa per la migliore riuscita della azione associativa, predispone le iniziative necessarie per le finalità di cui sopra e trasmette copia dell'elenco delle cariche sociali ed eventuali sue modifiche alla Segreteria Centrale. Le convocazioni possono avvenire anche via mail. Le riunioni possono tenersi anche a distanza tramite sistemi di videoconferenza.

5.14 - I componenti del Consiglio Direttivo possono essere sostituiti dal Presidente mediante cooptazione dei primi non eletti qualora non partecipino a tre riunioni senza giustificazione, o qualora perdano la qualifica di socio, o qualora disattendano le linee guida di politica venatoria stabilite dall'Associazione.

5.15 - Il Presidente, che preferibilmente pone la sua sede nel capoluogo della provincia maggiormente interessata all'attività venatoria in campo amministrativo regionale, collabora con gli organi locali e centrali dell'Associazione per il conseguimento dei fini istitutivi di cui all'art. 2 dello Statuto, nonché di quant'altro previsto dalla legge sulla caccia.

Compiti particolari del Presidente sono:

- a) coordina e controlla, nell'accezione più ampia del termine, l'organizzazione delle Sezioni Provinciali, impartendo le direttive allo scopo necessarie;
- b) promuove periodiche riunioni dei Presidenti delle Sezioni Provinciali per le necessarie informative e per il conseguimento degli scopi istitutivi dell'Associazione;
- c) attua le disposizioni impartite dal Comitato Esecutivo Nazionale;
- d) attua le attività demandategli dalle Assemblee delle Sezioni Provinciali e Regionale e di ogni altra attività prevista dalla legge e dalle finalità istitutive dell'Associazione;
- e) mantiene i contatti, a ogni livello e per ogni fine, con la Regione, la Consulta Faunistico-Venatoria regionale e le altre associazioni della regione;
- f) coordina l'attività associativa della regione con quella delle altre regioni, in stretto rapporto con il Coordinatore d'Area nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 6

Ratifica delle cariche e ricorsi elettorali

6.1 - Le cariche dovranno essere ratificate dal Comitato Esecutivo Nazionale.

6.2 - Se entro 10 giorni non pervengono reclami, accertata la regolarità delle operazioni, si procede alla relativa ratifica.

Art. 7

Durata in carica dei Dirigenti

7.1 - Come espressamente stabilito dallo Statuto tutti i Dirigenti dell'Associazione durano in carica per il periodo di anni 4 (quattro) e sono rieleggibili.

Art. 8

Norme finali e richiami statutari

8.1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, a tutti i soci e ai Dirigenti della Struttura Organizzativa dell'ANUUMigratoristi si applicano le disposizioni dello Statuto, del Codice Civile e delle vigenti normative.

Finito di stampare nel mese di Dicembre 2021

